

PCM - ROMA, APRILE 2020

INTERESSE NAZIONALE, CORTI EUROPEE,
CORTI E ARBITRATI INTERNAZIONALI,
RUOLO DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

GIUSEPPE ALBENZIO
GIACOMO AIELLO
AVVOCATI DELLO STATO



PARTE PRIMA

L'AVVOCATURA DELLO STATO E LE GIURISDIZIONI EUROPEE

AVV. GIUSEPPE
ALBENZIO

Indice degli argomenti

- ▶ Sezione prima - l'Avvocatura dello Stato, il patrocinio dinanzi alle Corti europee e internazionali – l'Agente dello Stato dinanzi alle Corti europee – la potestà di assunzione delle determinazioni sostanziali e processuali
- ▶ Sezione seconda - le Corti Europee – le basi normative costituzionali e dei trattati – l'incidenza delle pronunzie sull'attività amministrativa e giudiziaria
- ▶ Sezione terza - la Corte di Giustizia UE – le competenze e le regole per l'accesso – i principi e i casi più rilevanti
- ▶ Sezione quarta - la Corte europea dei diritti dell'uomo – le competenze e le regole per l'accesso – i principi e i casi più rilevanti – il dialogo fra le Corti



SEZIONE PRIMA

l'Avvocatura dello Stato, il patrocinio dinanzi alle Corti europee e internazionali – l'Agente dello Stato dinanzi alle Corti europee – la potestà di assunzione delle determinazioni sostanziali e processuali

Regio decreto 30 ottobre 1933 n. 1611

ART.1.

- ▶ 1. La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio delle Amministrazioni dello Stato, anche se organizzate ad ordinamento autonomo, spettano alla Avvocatura dello Stato.
- ▶ 2. Gli avvocati dello Stato, esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede e non hanno bisogno di mandato, neppure nei casi nei quali le norme ordinarie richiedono il mandato speciale, bastando che consti della loro qualità.



ART. 13

- L'Avvocatura dello Stato provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi dello Stato; alle consultazioni legali richieste dalle Amministrazioni ed inoltre a consigliarle e dirigerle quando si tratti di promuovere, contestare o abbandonare giudizi: esamina progetti di legge, di regolamenti, di capitolati redatti dalle Amministrazioni, qualora ne sia richiesta; predispone transazioni d'accordo con le Amministrazioni interessate o esprime parere sugli atti di transazione redatti dalle Amministrazioni: prepara contratti o suggerisce provvedimenti intorno a reclami o questioni mosse amministrativamente che possano dar materia di litigio.

Legge 3 aprile 1979 n. 103

ART.9.

- 1. L'Avvocatura generale dello Stato provvede alla rappresentanza e difesa delle amministrazioni nei giudizi davanti alla Corte costituzionale, alla Corte di cassazione, al Tribunale superiore delle acque pubbliche, alle altre supreme giurisdizioni, anche amministrative, ed ai collegi arbitrali con sede in Roma, nonché nei procedimenti innanzi a collegi internazionali o comunitari.

Cons. Stato, sez. I, 30/4/1982 n. 332/82

«L'art. 9 1° comma l. 3 aprile 1979, n. 103, che ha riconosciuto all'avvocatura generale dello Stato il potere di disporre direttamente, in modo procuratorio, degli interessi dell'amministrazione dello stato dinanzi a tutte le giurisdizioni, senza bisogno di apposito conferimento di incarico, va coordinato, in caso di intervento in sedi arbitrali, internazionali e comunitarie, con le norme dei trattati istitutivi di organi di giustizia operanti a livello internazionale o comunitario; pertanto, quando i trattati internazionali (come i trattati comunitari e la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo) prevedono che la rappresentanza sostanziale e processuale nei giudizi internazionali competa ad un agente nominato dallo stato interessato, non è possibile applicare alla figura di diritto internazionale dell'agente la disciplina interna relativa alla rappresentanza in giudizio dell'avvocatura dello Stato. ...

...

...

L'affidamento all'avvocatura dello stato della rappresentanza e difesa delle amministrazioni statali nei <procedimenti innanzi ai collegi internazionali o comunitari> previsto dall'art. 9, 1° comma, l. 3 aprile 1979, n. 103, non implica la soppressione della figura dell'agente, quale organo impersonante lo stato in detti procedimenti, prevista da norme internazionali convenzionali, cui l'Italia si è adeguata, come l'art. 42 dello statuto della corte internazionale di giustizia (reso esecutivo con l. 17 agosto 1957, n. 848), l'art. 17 del protocollo sullo statuto della corte di giustizia della Cee (reso esecutivo con l. 13 marzo 1958, n. 204) ed altre simili.»

Legge 24/12/2012 n. 234, art. 42

- ▶ 3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei e il Ministro degli affari esteri nominano, quale agente del Governo italiano previsto dall'articolo 19 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, un avvocato dello Stato, sentito l'Avvocato generale dello Stato.

Legge 24/12/2012 n. 234, art. 42

- ▶ 1. Le decisioni riguardanti i ricorsi alla Corte di giustizia dell'Unione europea o gli interventi in procedimenti in corso davanti alla stessa Corte, a tutela di situazioni di rilevante interesse nazionale, sono adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per gli affari europei, in raccordo con il Ministro degli affari esteri e d'intesa con i Ministri interessati. Ove necessario, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei ne riferisce preventivamente al Consiglio dei Ministri.
- ▶ 2. Ai fini del comma 1, le richieste di ricorso o di intervento davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea sono trasmesse dalle amministrazioni proponenti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee e al Ministero degli affari esteri.

d.l. 4/10/2018 n.113, conv, in l. 1/12/2018
n. 132, art. 15

- 01. Le funzioni di agente del Governo a difesa dello Stato italiano dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo * sono svolte dall'Avvocato generale dello Stato, che può delegare un avvocato dello Stato.

* ai sensi dell'art. 35 Regolamento della Corte
14/11/2016

STRATEGIA DIFENSIVA

In tutti questi giudizi, come del resto in quelli curati dinanzi alle Autorità Giudiziarie nazionali, l'Avvocatura dello Stato deve seguire la linea dettata dal Governo quanto agli interessi sostanziali in discussione, mentre è libera di scegliere e seguire la strategia processuale più idonea per la tutela degli interessi pubblici come individuati dal Governo.

Stante la diversità di procedure per l'accesso alle giurisdizioni europee (CGUE e CEDU), diverse sono le modalità di assunzione delle determinazioni sostanziali da parte del Governo, in particolare in sede di esecuzione delle decisioni delle Corti.

Esaminiamo in dettaglio le procedure e modalità di funzionamento delle due giurisdizioni.



SEZIONE SECONDA

le Corti Europee – le basi normative costituzionali e dei trattati – l'incidenza delle pronunzie sull'attività amministrativa e giudiziaria

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE
EUROPEA di Lussemburgo
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI
DELL'UOMO di Strasburgo

- Le questioni giudiziarie possono arrivare anche dinanzi alle Corti Europee e le decisioni di queste ultime possono incidere sulla disciplina legislativa e la relativa attuazione amministrativa



Articoli 10 e 11 della Costituzione

Rispetto delle “norme del diritto internazionale generalmente riconosciute”, secondo l'**art. 10 Cost.** [espressione dei principi generali consuetudinari internazionali pacta sunt servanda e buona fede], ma anche

Cessione di sovranità a beneficio di una comunità inter pares, secondo l'**art. 11 Cost.**

«L'Italia... consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo»

Articolo 117 della Costituzione

«1. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali»

...

- ▶ Nei commi successivi, l'art. 117 individua le materie di competenza esclusiva dello Stato e quelle di competenza concorrente con le Regioni, riservando tutte le altre alla competenza esclusiva di queste ultime.
- ▶ Tale competenza legislativa è esercitata nelle forme e procedure autonomamente adottate [principio dell'autonomia istituzionale] e rispetta i principi europei di interpretazione conforme, leale collaborazione, proporzionalità, effetto utile, anche nei suoi riflessi giurisdizionali e amministrativi

Art. 2, par. 1, e art. 3, par. 1, TFUE

- ▶ «1. Quando i Trattati attribuiscono all'Unione una competenza esclusiva in un determinato settore, solo l'Unione può legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti. Gli Stati membri possono farlo autonomamente solo se autorizzati dall'Unione oppure per dare attuazione agli atti dell'Unione»
- ▶ Le materie di competenza esclusiva UE sono elencate nell'art. 3, par. 1, TFUE

...

- ▶ I principi dell'Unione europea e le decisioni delle Corti europee che li interpretano e le applicano hanno effetti diretti e/o indiretti sull'azione delle Autorità giudiziarie e amministrative degli Stati nonché sulla loro stessa attività legislativa e regolamentare.

Legge 241/1990 – art. 1

► Principi generali dell'attività amministrativa

- 1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario.

► Cons. Stato, sez. IV, 8 maggio 2013, n. 2484

- “Ai sensi dell’art. 1 l. 7 agosto 1990 n. 241 l’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, efficacia, imparzialità, di pubblicità e trasparenza secondo le modalità previste dalla succitata legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti nonché dai principi dell’ordinamento comunitario, con la conseguenza che, quando la legge non impone una particolare forma, l’amministrazione ben può operare con libertà delle forme.”

Corte giustizia Unione europea, 5/12/2017,
n. 42/17 (a chiarimento di quanto deciso con sentenza
8/9/2015, n. 105/14, caso Taricco)

- ▶ Le decisioni della Corte di Giustizia possono incidere direttamente sull'applicazione di norme primarie del nostro ordinamento, come è avvenuto per la prescrizione dei reati in materia tributaria e doganale:
- ▶ «L'art. 325, par. 1 e 2, Tfu dev'essere interpretato nel senso che esso impone al giudice nazionale di disapplicare, nell'ambito di un procedimento penale riguardante reati in materia di imposta sul valore aggiunto, disposizioni interne sulla prescrizione, rientranti nel diritto sostanziale nazionale, ...

...

- ... che ostino all'inflizione di sanzioni penali effettive e dissuasive in un numero considerevole di casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea o che prevedano, per i casi di frode grave che ledono tali interessi, termini di prescrizione più brevi di quelli previsti per i casi che ledono gli interessi finanziari dello stato membro interessato, a meno che una disapplicazione siffatta comporti una violazione del principio di legalità dei reati e delle pene a causa dell'insufficiente determinatezza della legge applicabile, o dell'applicazione retroattiva di una normativa che impone un regime di punibilità più severo di quello vigente al momento della commissione del reato»



SEZIONE TERZA

la Corte di Giustizia UE – le competenze e le regole per l'accesso – i principi e i casi più rilevanti

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

Può essere adita non direttamente dalle istituzioni o dai cittadini ma solo:

- in via incidentale per rimessione

da parte dell'A.G. Nazionale

- in esito a procedura di infrazione



Art. 267 T.F.U.E.

- ▶ “La Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale:
- ▶ a) sull’interpretazione dei trattati;
- ▶ b) sulla validità e l’interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell’Unione.”

...

- ▶ La questione pregiudiziale può essere sollevata da tutti i giudici, in caso di dubbio sulla interpretazione del diritto (primario o secondario) dell'Unione o sulla validità degli atti delle istituzioni europee;
- ▶ deve essere sollevata dal giudice di ultima istanza ovvero da qualunque altro giudice che intenda discostarsi da interpretazioni già consolidate o disapplicare disposizioni e atti europei che ritiene non validi

Corte giustizia UE 1/10/2015, C-452/14

- «L'art. 267 Tfeue dev'essere interpretato nel senso che un giudice avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno è tenuto, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, ad adempiere il proprio **obbligo di rinvio.**»

Corte giustizia UE 7/11/2013, C-313/12

- «Quando le disposizioni del diritto dell'unione sono rese applicabili dal diritto nazionale a determinate situazioni in modo diretto e incondizionato, sussiste un interesse dell'unione a che, per evitare future divergenze d'interpretazione, le disposizioni o le nozioni riprese dal diritto dell'unione ricevano un'interpretazione uniforme, anche al fine di assicurare un trattamento identico alle situazioni interne e alle situazioni disciplinate dal diritto Ue.»

anche la Corte Costituzionale può rimettere una questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia

Questa doverosa posizione è stata assunta piuttosto recentemente dalla Corte Costituzionale che, a partire da Corte cost., ord. 15 aprile 2008, n. 103 (in causa concernente la potestà impositiva regionale), ha spesso rivolto ai giudici di Lussemburgo quesiti pregiudiziali in seno a un procedimento originato da una questione di legittimità costituzionale proposta in via incidentale; nelle ipotesi di c.d. doppia pregiudizialità la Consulta, dopo la pronunzia della Corte di Giustizia e sulla scorta dell'interpretazione fornita, ha dichiarato la incostituzionalità della norma in esame; fra le tante:

- ▶ Corte cost., ord. 18/7/2013, n. 207, in materia di lavoro a tempo determinato del personale scolastico;
- ▶ Corte cost., ord. 26/1/2017, n. 24, in materia di ripercussioni della prescrizione sulla effettività del contrasto a gravi frodi in danno degli interessi finanziari dell'Unione (nel quadro della c.d. saga Taricco);
- ▶ Corte cost., ord. 10/5/2019, n. 117, in materia di sanzioni per mancata risposta alla CONSOB.

Il giudice nazionale può anche chiedere alla Commissione Europea chiarimenti

- ▶ Corte giustizia UE, 21/11/2013, C-284/12:
- ▶ «Qualora, a norma dell'art. 108, par. 3, tfue, la commissione europea abbia avviato il procedimento di indagine formale previsto al par. 2 del suddetto articolo nei confronti di una misura non notificata in corso di esecuzione, il giudice nazionale, investito di una domanda volta a ottenere la cessazione dell'esecuzione di tale misura e il recupero delle somme già versate, è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie al fine di trarre le conseguenze di un'eventuale violazione dell'obbligo di sospensione dell'esecuzione della suddetta misura; ...

...

- ...qualora il giudice nazionale nutra dubbi in ordine alla questione se la misura di cui trattasi costituisca un aiuto di stato ai sensi dell'art. 107, par. 1, tfue oppure in ordine alla validità o all'interpretazione della decisione di avviare il procedimento di indagine formale, esso, da un lato, può chiedere chiarimenti alla commissione europea e, dall'altro, può o deve, conformemente all'art. 267, 2° e 3° comma, tfue, sottoporre una questione pregiudiziale alla corte di giustizia dell'Unione europea»

Art. 258 T.F.U.E. – procedura di infrazione

- «La Commissione quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù dei trattati, emette un parere motivato al riguardo, dopo aver posto lo Stato in condizioni di presentare le sue osservazioni.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale parere nel termine fissato dalla Commissione, questa può adire la Corte di giustizia dell'Unione europea»

Corte Giustizia UE, Grande sezione, 28/1/2020, C-122/18

- ▶ A conclusione di procedura di infrazione aperta contro l'Italia, perché, avendo omesso di assicurare che le sue pubbliche amministrazioni evitino di oltrepassare i termini di 30 o 60 giorni di calendario per il pagamento dei loro debiti commerciali, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, la Corte ha condannato l'Italia statuendo che:
- ▶ «Non assicurando che le sue pubbliche amministrazioni rispettino effettivamente i termini di pagamento stabiliti all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tali disposizioni»

Trib. I Grado Unione Europea, Sez. III, 19/03/2019, T-98/16+196/16+198/16 (causa ora pendente in Corte Giustizia su impugnazione della Commissione Europea)

35

- L'Italia era stata accusata dalla Commissione Europea di aver aiutato un istituto bancario in crisi (la Banca TERCAS) erogando sovvenzioni finanziarie qualificate come «aiuti di Stato», non legittimi perché in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE; la decisione della Commissione che qualificava quelle misure come aiuti incompatibili e illegittimi e disponeva che fossero recuperati, veniva impugnata dall'Italia dinanzi al Tribunale di primo grado UE che accoglieva il ricorso, così statuendo:
- «162 Poiché la prima condizione relativa alla qualificazione come aiuto ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE non è soddisfatta nella fattispecie, si devono accogliere i motivi fondati sul fatto che la Commissione ha erroneamente ritenuto che le misure controverse presupponessero l'uso di risorse statali e fossero imputabili allo Stato e, di conseguenza, senza che sia necessario esaminare gli altri argomenti dedotti dai ricorrenti, si deve annullare la decisione impugnata.»

Efficacia retroattiva delle pronunzie interpretative 36

- eccezioni : Cass. 9/4/2010 n. 8481

«Pur non dubitandosi dell'applicabilità retroattiva delle sentenze interpretative della Corte di Lussemburgo, vi è inoltre da rilevare che il principio affermato dalla Corte riguarda una formalità procedimentale la osservanza generalizzata non era richiesta dalla prassi della Commissione Europea, né dalla giurisprudenza comunitaria, oltre che, come si è detto, da specifiche norme comunitarie. Considerato che l'applicazione del principio ai processi in corso comporterebbe una generale caducazione di qualunque decisione doganale sfavorevole all'importatore, con pesantissime ricadute su una fondamentale risorsa del bilancio comunitario, questa Corte ritiene che l'affidamento (non necessariamente determinato da comportamenti attivi degli organi comunitari) delle autorità doganali nazionali su una prassi comunitaria che non considerava necessario assicurare un contraddittorio nella fase amministrativa, ...

...

... non possa comportare, per le decisioni doganali assunte prima della sentenza Sopropè, l'invalidità di tali atti.

Nella specie si devono, infatti, applicare le regole del processo tributario, nel quale la cognizione del giudice non può estendersi a questioni non dedotte dalla parte e non rilevabili d'ufficio. Pur tenendo presente l'obbligo del giudice nazionale di applicare d'ufficio il diritto comunitario e, in particolare, le statuizioni contenute nelle sentenze della Corte di Giustizia,...

In altre parole, la società avrebbe dovuto dedurre che la mancata, preventiva assegnazione di un termine per svolgere le proprie difese abbia avuto come conseguenza l'impossibilità di dedurre decisivi elementi a proprio favore»

Il principio dell'intangibilità del giudicato

38

- ▶ È' un principio generale immanente in tutti gli ordinamenti giuridici, a tutela della certezza del diritto, dell'autorità delle pronunzie giurisdizionali e dell'efficienza della p.a.
- ▶ La Corte di Giustizia lo ha così ribadito: «va ricordata l'importanza che riveste, sia nell'ordinamento giuridico dell'Unione che negli ordinamenti giuridici nazionali, il principio dell'intangibilità del giudicato... al fine di garantire tanto la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici quanto una buona amministrazione della giustizia» (sentenza 10/7/2014, C-213/13)

...

- ▶ Sorgono, peraltro, problemi allorché il giudicato nazionale si ponga in conflitto con i principi dell'Unione, quali affermati (o interpretati) dalla Corte di Giustizia:
- ▶ - prima che diventi definitiva, l'esecuzione di una pronunzia giudiziaria può comportare una violazione degli obblighi cui tutte le Autorità dello Stato sono tenute e, quindi, un'infrazione suscettibile di procedura ad hoc a carico dello Stato inadempiente (oltre che di eventuale risarcimento danni nei confronti della parte beneficiaria del giudicato inesequibile);

...

- - una volta intervenuto un giudicato, la sua esecuzione non costituisce in sé infrazione (appunto per il principio generale dell'intangibilità del giudicato) ma comporta comunque l'obbligo di ricercare una soluzione compatibile con i principi europei contrastanti, se e nella misura in cui il giudicato lo permetta: cosa possibile solo in riferimento alle pronunzie del giudice amministrativo e non a quelle del giudice ordinario, in quanto il c.p.a. consente in sede di ottemperanza di intervenire sul giudicato amministrativo con funzioni di integrazione e chiarimento del dictum (giudicato a formazione progressiva: Cons. St., Ad. Plen., n. 2/2013), mentre nulla del genere è previsto per il giudicato ordinario in riferimento al quale, di norma, non è coinvolta la discrezionalità dell'azione della pubblica amministrazione.

Cons. Stato, ad plen., 9/6/2016, n. 11, sui principi che regolano l'ottemperanza del giudicato amministrativo

41

«... effetti del tempo e delle sopravvenienze (giuridiche e fattuali) sulle situazioni giuridiche dedotte in giudizio in relazione alla portata precettiva dei giudicati:

a) l'esecuzione del giudicato amministrativo ... non può essere il luogo per tornare a mettere ripetutamente in discussione la situazione oggetto del ricorso introduttivo di primo grado, su cui il giudicato ha, per definizione, conclusivamente deciso; se così fosse, il processo ... rischierebbe di non avere mai termine, e questa conclusione sarebbe in radicale contrasto con il diritto alla ragionevole durata del giudizio, all'effettività della tutela giurisdizionale, alla stabilità e certezza dei rapporti giuridici (valori tutelati a livello costituzionale e dalle fonti sovranazionali alle quali il nostro paese è vincolato); b) l'amministrazione soccombente a seguito di sentenza irrevocabile di annullamento di propri provvedimenti ha l'obbligo di ripristinare la situazione controversa, a favore del privato e con effetto retroattivo, per evitare che la durata del processo vada a scapito della parte vittoriosa; ...

...

c) questa retroattività dell'esecuzione del giudicato non può essere intesa in senso assoluto, ma va ragionevolmente parametrata alle circostanze del caso concreto ed alla natura dell'interesse legittimo coinvolto (pretensivo, oppositivo, procedimentale); d) tale obbligo, pertanto, non incide sui tratti liberi dell'azione amministrativa lasciati impregiudicati dallo stesso giudicato e, in primo luogo, sui poteri non esercitati e fondati su presupposti fattuali e normativi diversi e successivi rispetto a quest'ultimo; ...

...

e) ... nel principio generale per cui l'esecuzione del giudicato può trovare limiti solo nelle sopravvenienze di fatto e diritto antecedenti alla notificazione della sentenza divenuta irrevocabile; sicché la sopravvenienza è strutturalmente irrilevante sulle situazioni giuridiche istantanee, mentre incide su quelle durevoli nel solo tratto dell'interesse che si svolge successivamente al giudicato, determinando non un conflitto ma una successione cronologica di regole che disciplinano la situazione giuridica medesima; f) anche per le situazioni istantanee, però, la retroattività dell'esecuzione del giudicato trova, peraltro, un limite intrinseco e ineliminabile (che è logico e pratico, ancor prima che giuridico), nel sopravvenuto mutamento della realtà — fattuale o giuridica — tale da non consentire l'integrale ripristino dello status quo ante (come esplicitato dai risalenti brocardi *factum infectum fieri nequit* e *ad impossibilia nemo tenetur*) che semmai, ove ne ricorrano le condizioni, può integrare il presupposto esplicito della previsione del risarcimento del danno, per impossibile esecuzione del giudicato, sancita dall'art. 112, 3° comma, cod. proc. amm.»



SEZIONE QUARTA

la Corte europea dei diritti dell'uomo – le
competenze e le regole per l'accesso – i principi e
i casi più rilevanti – il dialogo fra le Corti

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

Vi possono accedere
direttamente i
cittadini (art. 34
CEDU)

non le istituzioni statali
né le agenzie
indipendenti e le
autorità di garanzia



Art. 34 CEDU – Ricorsi individuali

- ▶ “La Corte può essere investita di un ricorso da parte di una persona fisica, un’organizzazione non governativa o un gruppo di privati che sostenga di essere vittima di una violazione da parte di una delle Alte Parti contraenti dei diritti riconosciuti nella Convenzione o nei suoi protocolli”

CEDU 23/9/2013 Radio France c. France

- ▶ “È legittimata a presentare ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo, in qualità di organizzazione non governativa, anche una persona giuridica di diritto pubblico, purché sia assoggettata alla disciplina di diritto comune - fuorché per la nomina di (una minima parte) degli amministratori - ed operi in regime di libera concorrenza sotto il controllo di una autorità indipendente.”

Convenzione europea sui diritti dell'uomo – CEDU

48

- ▶ Diversa è l'influenza delle disposizioni della Convenzione di Strasburgo sul complesso normativo nazionale
- ▶ La Corte Costituzionale ha più volte precisato che, a differenza di quanto avviene per le disposizioni dei Trattati dell'Unione, non è ammessa la disapplicazione diretta da parte dei giudici della normativa nazionale contrastante ma deve farsi ricorso al vaglio di essa Corte ogni qual volta il giudice non possa procedere ad una «interpretazione adeguatrice» della norma nazionale ai principi della Convenzione.

Corte Cost. 2/3/2018, n. 43

- ▶ L'orientamento della Consulta è stato ribadito in questi termini, dopo le fondamentali sentenze del 2007:
- ▶ «- Le disposizioni della Cedu e dei suoi protocolli addizionali vivono nel significato loro attribuito dalla giurisprudenza della Corte Edu (sentenze n. 349 e n. 348 del 2007, id., 2008, I, 39), che introduce un vincolo conformativo a carico dei poteri interpretativi del giudice nazionale quando può considerarsi consolidata (sentenza n. 49 del 2015).»

sulla funzione rieducativa della pena

Con la sentenza 13 giugno 2019, caso Viola, la Corte ha stabilito che configura violazione dell'articolo 3 (divieto di trattamenti inumani o degradanti) della Convenzione il regime che consegue ad una condanna ad ergastolo c.d. ostativo, cioè alla pena risultante dal combinato disposto degli art. 22 c.p. e 4-bis della legge n. 354/1975, che precludono il rilascio di permessi e l'accesso ad altre riduzioni di pena e ad alternative alla custodia carceraria per i detenuti che non adempiano all'obbligo di cooperare con l'autorità giudiziaria (art. 58-ter, legge n. 354/1975). Secondo l'avviso della Corte, per ossequio al principio della «dignità umana», gli Stati non hanno la facoltà di privare una persona della propria libertà mediante applicazione di una misura costringitiva senza impegnarsi, contemporaneamente, per il suo reinserimento e la sua riabilitazione, in particolare senza fornirgli una possibilità di recuperare tale libertà in futuro.

sul principio di proporzionalità per le sanzioni amministrative

- ▶ CEDU 26/2/2009- GRIFHORST c. FRANCE
- ▶ Un cittadino cui era stata confiscata una somma di danaro non denunziata al passaggio della frontiera, dopo aver richiesto all'Autorità giudiziaria nazionale la revoca del provvedimento, con esito negativo, ha adito la Corte di Strasburgo adducendo la violazione dell'art. 1 Protocollo 1 della Convenzione che tutela il diritto di proprietà.
- ▶ La Corte ha riconosciuto la violazione per la sproporzione della sanzione (cumulo di confisca e ammenda) rispetto alla violazione ed ha condannato lo Stato francese al risarcimento del danno: « la Cour arrive à la conclusion que la sanction imposée au requérant, cumulant la confiscation et l'amende, était disproportionnée au regard du manquement commis et que le juste équilibre n'a pas été respecté »

Il principio di proporzionalità delle sanzioni è sancito anche dalla Corte di Giustizia UE

- ▶ Corte Giustizia UE 26 novembre 2015, C-487/14
- ▶ “...secondo una giurisprudenza costante, in mancanza di armonizzazione della normativa dell'Unione nel settore delle sanzioni applicabili in caso di inosservanza delle condizioni previste da un regime istituito da tale normativa, gli Stati membri possono scegliere le sanzioni che sembrano loro appropriate. Essi tuttavia sono tenuti ad esercitare questa competenza nel rispetto del diritto dell'Unione e dei suoi principi generali e, di conseguenza, nel rispetto del principio di proporzionalità.
- ▶ ... al fine di valutare se la sanzione in questione sia conforme al principio di proporzionalità, occorre tener conto, in particolare, della natura e della gravità dell'infrazione che detta sanzione mira a penalizzare, nonché delle modalità di determinazione dell'importo della sanzione stessa. Il principio di proporzionalità si impone quindi agli Stati membri anche riguardo alla valutazione degli elementi che possono essere presi in considerazione per la fissazione dell'ammenda”

e ribadito dalla nostra Corte Costituzionale

- ▶ In non pochi casi la Consulta ha ricordato che la sanzione disciplinare va graduata, nell'ambito dell'autonomo procedimento a ciò preposto, secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza al caso concreto; fra le tante, si vedano:
- ▶ Corte cost. 9/2/2018, n. 22, per la sanzione amministrativa di revoca della patente;
- ▶ Corte cost. 15/12/2016, n. 268, in materia di sanzioni disciplinari

sul diritto al rispetto della vita privata e del diritto alla salute (nel caso ILVA di Taranto)

54

Con sentenza 24/1/2019, caso Cordella ed altri, l'Italia è stata condannata per la mancata salvaguardia della salute di chi abita nelle vicinanze dello stabilimento ILVA di Taranto. La Corte ha affermato che le autorità nazionali non hanno assunto tutte le misure necessarie volte a garantire un'efficace ed effettiva protezione del diritto dei ricorrenti al rispetto della loro vita privata. Inoltre, la pronuncia ha ritenuto che l'assenza di prova del nesso di causa tra le emissioni causate dallo stabilimento e il danno subito dai ricorrenti non esclude l'autonoma valutazione di una responsabilità derivante dall'obbligo positivo dello Stato di adottare misure ragionevoli e adeguate alla protezione effettiva del diritto dei ricorrenti al rispetto della loro vita privata, nonché di fornire le informazioni sull'inquinamento e sui rischi correlati per la loro salute.

idem nel caso della Terra dei Fuochi

- ▶ La stessa questione ora all'esame della CEDU era stata già giudicata con sentenza della Corte di Giustizia UE 16/7/2015, C- 653/13, Commissione c. Italia:
- ▶ lo Stato italiano ha già subito condanna, ex art. 260, comma 1-2, TFUE (ove si prevede la condanna al pagamento di sanzioni pecuniarie per gli Stati che non si conformino a sentenze di condanna della Corte che abbiano accertato un inadempimento), per non avere adottato tutte le misure necessarie per conformarsi alla sentenza Commissione/Italia (C-297/08), nella quale la Corte aveva dichiarato che la Repubblica italiana era venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 4 e 5 della direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti e, in particolare, alle carenze nella loro raccolta e trattamento in Campania;



così il dispositivo della Corte: «1) Non avendo adottato tutte le misure necessarie che l'esecuzione della sentenza Commissione/Italia (C-297/08, EU:C:2010:115) comporta, la Repubblica italiana ha violato gli obblighi che le incombono in virtù dell'articolo 260, paragrafo 1, TFUE.

2) La Repubblica italiana è condannata a pagare alla Commissione europea, sul conto «Risorse proprie dell'Unione europea», una penalità di EUR 120.000 per ciascun giorno di ritardo nell'attuazione delle misure necessarie per conformarsi alla sentenza Commissione/Italia (C-297/08, EU:C:2010:115), a partire dalla data della pronuncia della presente sentenza e fino alla completa esecuzione della sentenza Commissione/Italia (C-297/08, EU:C:2010:115).

3) La Repubblica italiana è condannata a pagare alla Commissione europea, sul conto «Risorse proprie dell'Unione europea», una somma forfettaria di EUR 20 milioni.»

...

La causa dinanzi alla CEDU è nella fase procedurale di scambio di memorie: l'Avvocatura dello stato ha depositato il suo atto difensivo eccependo sia la presenza di un giudicato internazionale sulla vicenda (la menzionata sentenza della CGUE del 2015) sia l'approvazione di numerose disposizioni normative e regolamentari per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti nella regione, a livello statale e regionale, sia l'attivazione di procedure di verifica e controllo del suolo e del sottosuolo nelle zone più a rischio, quelle denominate «terra dei fuochi», sia l'adozione di molteplici iniziative di carattere sanitario – per prevenire e curare l'insorgenza di patologie oncologiche – e giudiziario – per colpire i soggetti responsabili dell'inquinamento ambientale, nell'ambito del Programma Nazionale di Bonifica e Ripristino Ambientale ex art. 1, comma 800, L. n. 145/2018; l'Avvocatura ha concluso nel senso che il Governo italiano ha adottato tutte le misure adeguate per proteggere i diritti dei ricorrenti di cui agli artt. 2, 8 e 10 della Convenzione.

sul principio del ne bis in idem

Con sentenza 4/3/2014, caso *Grande Stevens c. Italia*, la Corte ha statuito che viola il diritto a un processo equo e il divieto di ne bis in idem la disciplina sostanziale e procedimentale italiana in materia di manipolazione del mercato, in quanto le previste sanzioni amministrative sono irrogate nell'ambito di un procedimento avanti alla Consob non rispettoso della separazione tra istruttoria e decisione, sono impugnabili nell'ambito di un giudizio non aperto alla pubblicità delle udienze e possono essere accompagnate da sanzioni penali riguardanti la medesima fattispecie.

...

- Il principio del ne bis in idem, previsto dall'art. 4 del Protocollo 7 della Convenzione, impedisce l'applicazione di una sanzione penale e di una sanzione afflittiva, sebbene qualificata come amministrativa dall'ordinamento nazionale, a carico dello stesso soggetto e per una condotta sostanzialmente identica.

CEDU, Grande chambre, 15/11/2016, A. e B. c. Norway

60

- ha dettato una nuova linea interpretativa, ammettendo che i processi sanzionatori penale ed amministrativo sugli stessi fatti possono coesistere qualora tra loro sussista una “connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta”, fermo restando il limite generale della proporzionalità del peso complessivo delle sanzioni applicate (da valutare eventualmente in sede di secondo procedimento).

Corte Costituzionale 2/3/2018 n. 43

- ▶ La nostra Corte Costituzionale si è subito allineata su queste posizioni più possibiliste restituendo al giudice a quo gli atti della questione sollevata sulla base del principio stabilito in precedenza dalla CEDU, e osservando:
- ▶ «8.- Il mutamento del significato della normativa interposta, sopravvenuto all'ordinanza di rimessione per effetto di una pronuncia della grande camera della Corte di Strasburgo che esprime il diritto vivente Europeo, comporta la restituzione degli atti al giudice a quo, ai fini di una nuova valutazione sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale (ordinanza n. 150 del 2012). Se, infatti, il giudice a quo ritenesse che il giudizio penale è legato temporalmente e materialmente al procedimento tributario al punto da non costituire un bis in idem convenzionale, non vi sarebbe necessità ai fini del giudizio principale di introdurre nell'ordinamento, incidendo sull'art. 649 cod. proc. pen., alcuna regola che imponga di non procedere nuovamente per il medesimo fatto.

...

- ▶ 9.- Questa Corte tiene a sottolineare che la nuova regola della sentenza A e B contro Norvegia rende meno probabile l'applicazione del divieto convenzionale di bis in idem alle ipotesi di duplicazione dei procedimenti sanzionatori per il medesimo fatto, ma non è affatto da escludere che tale applicazione si imponga di nuovo, sia nell'ambito degli illeciti tributari, sia in altri settori dell'ordinamento, ogni qual volta sia venuto a mancare l'adeguato legame temporale e materiale, a causa di un ostacolo normativo o del modo in cui si sono svolte le vicende procedurali.
- ▶ Resta perciò attuale l'invito al legislatore a "stabilire quali soluzioni debbano adottarsi per porre rimedio alle frizioni" che il sistema del cosiddetto doppio binario "genera tra l'ordinamento nazionale e la CEDU" (sentenza n. 102 del 2016).»

CGUE 20/3/2018, C- 537/16, C-596 e 597/16

- Anche la CGUE ha seguito questa linea interpretativa meno rigida decidendo su rimessione della questione pregiudiziale disposta dalla Cassazione con ord. n. 23232 e n. 20675 del 2016, sempre in fattispecie su sanzioni CONSOB per le quali la nostra Suprema Corte si era posto il problema dell'eccessiva severità e irrazionalità del sistema rigido di esclusione della possibilità di applicazione di entrambe le sanzioni, quella penale e quella amministrativa, in riferimento alla medesima fattispecie ma con diverse finalità punitive.

...

- ▶ CGUE 20 marzo 2018, C-537/16, C-596-597/16:
- ▶ «L'art. 50 carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea dev'essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, che consente di celebrare un procedimento riguardante una sanzione amministrativa pecuniaria di natura penale nei confronti di una persona per condotte illecite che integrano una manipolazione del mercato, per le quali è già stata pronunciata una condanna penale definitiva a suo carico, nei limiti in cui tale condanna, tenuto conto del danno causato alla società dal reato commesso, sia idonea a reprimere tale reato in maniera efficace, proporzionata e dissuasiva»

in conclusione

- ▶ anche i principi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, coincidenti sostanzialmente con quelli della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (già Carta di Nizza), ispirano gli atti dell'Unione e le pronunzie della Corte di Giustizia, quindi incidono direttamente sulla attività giurisdizionale, amministrativa e legislativa nazionale, nei più vari campi:

...

- ▶ diritto ad un ricorso effettivo e ad un giusto processo (art. 13 CEDU-art. 47 Carta),
- ▶ divieto di abuso del diritto (art. 17 CEDU-art. 54 Carta),
- ▶ principio di proporzionalità delle sanzioni e ne bis in idem (art. 4 del Protocollo 7 CEDU-art. 50 Carta),

che abbiamo esaminato in questa lezione ed gli altri ugualmente importanti (si pensi al divieto di trattamenti inumani e degradanti, diritto di proprietà, al diritto di libera circolazione, ecc. dettati dai due testi normativi primari

...

- La Corte Costituzionale conserva sempre la potestà di verifica della perdurante compatibilità dei Trattati con i principi fondamentali della nostra società (v. sentenze Corte Cost. n. 183/1973 e n. 170/1984)



LA LEZIONE E' TERMINATA



GRAZIE DELL'ATTENZIONE !!!

bibliografia

► SULL'AVVOCATURA DELLO STATO

APICELLA E. A., L'attività degli avvocati pubblici e la loro responsabilità disciplinare, in Lavoro nelle p. a., 2015, 57

SALVATORELLI M., Il visto di regolarità della regia avvocatura dello stato: vigenza del d.m. 2984/1940, in Rass. avv. Stato, 2015, fasc. 3, 22

GANGEMI A. e BALDI F., L'avvocatura dello stato e l'art. 9 d.l. n. 90/2014, in Riv. dir. proc., 2014, 1112

Incontro di studio su «Il ruolo dell'avvocatura pubblica nel processo di crescita del paese», (Napoli, università Federico II, 9 novembre 2012), interventi di MARRELLI M., DE LISE P., FIENGO G., DEL GAIZO D., MASTROCOLA C., FROIO A., D'ELIA M., DELLA PIETRA G., DEL VECCHIO P., TESAURO G., AULETTA F., LEONE G., ARPAIA G. e PALMA G., atti in Rass. avv. Stato, 2013, fasc. 1, 17

CINTRA GUIMARAES G. F. A., Avvocatura dello stato, amministrazione pubblica e democrazia - Il ruolo della consulenza legale nella formulazione ed esecuzione delle politiche pubbliche, in Rass. avv. Stato, 2011, fasc. 1, 283

GERARDO M., Sull'avvocatura dello stato - Organizzazione e prospettive di riforma nel quadro istituzionale in trasformazione, in Rass. avv. Stato, 2010, fasc. 3, 251



CARAMAZZA I. F., Discorso di insediamento del nuovo avvocato generale dello stato (Roma, 14 ottobre 2010), http://www.lexitalia.it/p/10/caramazza_insediamento.htm e http://www.giustamm.it/private/new_2010/ART_3884.htm

CESARONI V., Advocatura dello stato, in *Il diritto-Encicl. giur.*, Milano, 2007, vol. II, 308

ALBENZIO G., Corte e advocatura dello stato, *La corte costituzionale compie cinquant'anni*, *Foro it.*, 2006, V, 328

Cenni storici, funzioni ed organizzazione dell'avvocatura dello stato (Rabat, 1° marzo 2006), relazioni di CARAMAZZA I. F. e FERRANTE W., in *Rass. avv. Stato*, 2006, fasc. 1, 10

IOVINO P. e SALSANO B., L'avvocatura dello stato: cura degli interessi dell'amministrazione statale, in *Riv. guardia di finanza*, 2004, 871

FESTA R., Il ruolo dell'avvocatura dello stato nel processo costituzionale: difensore di parte o avocat général?, in *Rass. avv. Stato*, 2002, fasc. 2, 257

AZZARITI G., Lo stato in giudizio ed il suo difensore, in *Foro it.*, 1989, V, 504

FERRI P. G., Advocatura dello stato (ordinamento), in *Encicl. giur.*, Treccani, Roma, 1988, vol. IV

MANZARI G., Advocatura dello stato, in *Digesto pubbl.*, vol. II, Utet, Torino, 1987, 93



► SULLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

AMALFITANO C. e CONDINANZI M., La corte di giustizia dell'Unione europea oltre i trattati: la riforma organizzativa e processuale del triennio 2012-2015, Giuffrè, Milano, 2018

TOVO C., Constitutionalising the european court of justice? The role of structural and procedural reforms, in Italian journal of public law, 2018, 447

RODIN S., La valeur des précédents dans la jurisprudence de la cour, in Dir. Unione europea, 2017, 661

CIVELLO G., La consulta, adita sul caso «Taricco», ricorre alla corte di giustizia Ue: orientamenti e disorientamenti nel c.d. «dialogo fra le corti», in Arch. pen., 2017, 148

MASTRANDREA G. e BIANCHINI B., La giurisprudenza della corte di giustizia, in Libro dell'anno del diritto-Encicl. giur. Treccani, Roma, 2014

FUSCO A., L'indipendenza dei giudici di Lussemburgo e Strasburgo e i profili costituzionali del diritto processuale, in Quaderni costituzionali, 2016, 747

TRSTENJAK V., Comparative law and the influence and the importance of the court of justice of the Eu, in Cittadinanza europea, 2016, fasc. 1, 67



ADAM R. e TIZZANO A., Organizzazione e funzionamento della corte di giustizia nell'Unione - La tutela giudiziaria nell'ambito dell'Unione. Considerazioni generali, in Manuale di diritto dell'Unione europea, parte II, sezione I, capitolo II, Giappichelli, Torino, 2014, 261

BIAVATI P., Diritto processuale dell'Unione europea, V ed. aggiornata al regolamento del tribunale del 4 marzo 2015, Giuffrè, Milano, 2015

G. ALBENZIO, Progetto di adesione dell'Unione europea alla convenzione europea dei diritti dell'uomo, in Foro it., 2014, V, 170; L'adesione dell'Unione europea alla Cedu: «It's a long long way ...», ibid., 2015, IV, 87

MORVIDUCCI C., L'adesione dell'Unione europea alla Cedu: un percorso non ancora concluso, in Studi integrazione europea, 2013, 487

TRUCCO L., Carta dei diritti fondamentali e costituzionalizzazione dell'Unione europea - Un'analisi delle strategie argomentative e delle tecniche decisorie a Lussemburgo - Repertorio della corte di giustizia dell'Unione europea con corredo di dottrina, http://www.giurcost.org/casi_scelti/RepertorioCartaUE.pdf

MUZI L., Il ruolo delle corti nel rafforzamento del coordinamento delle politiche economiche nell'Ue, <http://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?>



TESAURO G., Alcune riflessioni sul ruolo della corte di giustizia nell'evoluzione dell'Unione europea, in Dir. Unione europea, 2013, 483

ADAM R. e TIZZANO A., La tutela giudiziaria nell'ambito dell'Unione. Considerazioni generali - L'organizzazione della giustizia nell'Unione - La tutela dei diritti - Altre competenze, in Lineamenti di diritto dell'Unione europea, parte II, capitolo I, Giappichelli, Torino, 2010

CONDINANZI M. e MASTROIANNI R., Il contenzioso dell'Unione europea, Giappichelli, Torino, 2010

CURTI GIALDINO C., Corte di giustizia dell'Unione europea [voce nuova-2009], in Encicl. giur. Treccani, Roma, vol. XVIII

ADINOLFI A., La corte di giustizia dell'Unione europea dopo il trattato di Lisbona, in Riv. dir. internaz., 2010, 45

MASTROIANNI R., La tutela dei diritti nell'ordinamento comunitario: alcune osservazioni critiche, in Dir. Unione europea, 2008, 851

TIZZANO A., Corte e corte di giustizia, La corte costituzionale compie cinquant'anni, Foro it., 2006, V, 347



► SULLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

LIPARI M., L'esecuzione delle decisioni della corte europea dei diritti dell'uomo nella giurisdizione amministrativa tra margine di apprezzamento nazionale ed effettività del diritto di difesa: restitutio in integrum, ottemperanza, revocazione e autotutela doverosa, in *Il processo*, 2019, 265

SCOLETTA M., Il ne bis in idem «preso sul serio»: la Corte Edu sulla illegittimità del doppio binario francese in materia di abusi di mercato (e i possibili riflessi nell'ordinamento italiano) (Nota a Corte europea diritti dell'uomo, 6 giugno 2019, Nodet c. Gov. Francia), <https://www.penalecontemporaneo.it/d/6733>

GALLUCCIO A., Non solo proporzione della pena: la corte Edu ancora sul bis in idem (Nota a Corte europea diritti dell'uomo, 16 aprile 2019, Bjarni Armannsson c. Gov. Islanda), <https://www.penalecontemporaneo.it/d/6662>

PREVITI L., Il tramonto della full jurisdiction per gli antitrust infringements: la chiusura italiana ai principi dettati dalla corte europea dei diritti dell'uomo in tema di sanzioni amministrative e giusto processo - Il caso delle intese anticoncorrenziali, in *Dir. proc. amm.*, 2018, 1325

MOSCONI F., Diritti della difesa, male captus bene detentus e ne bis in idem davanti alla corte europea dei diritti dell'uomo, in *Riv. dir. internaz. privato e proc.*, 2018, 565



DE MARZO G., Ne bis in idem - Le caute aperture della corte di Strasburgo alle scelte degli stati (Nota a Corte europea diritti dell'uomo, 15 novembre 2016, A c. Gov. Norvegia), in Foro it., 2017, IV, 53

RACCA A., Il fondamentale diritto alla difesa (Nota a Corte europea diritti dell'uomo, 9 novembre 2018, Beuze c. Gov. Belgio), in Dir. pen. globalizzazione, 2019, 65

BRUCALE M., L'ergastolo in Europa e il right to hope - La sentenza «Petrukov v. Ukrain» nel panorama giurisprudenziale della corte Edu, in Dir. pen. e proc., 2019, 1303

FIORENTIN F., La corte di Strasburgo conferma: la pena perpetua non riducibile è sempre contraria alla convenzione europea, in Cass. pen., 2019, 3056

MARINO S., L'omissione dello stato a proteggere gli individui da emissioni inquinanti: riflessioni sulla portata dell'art. 8 e dell'art. 13 Cedu nel diritto ambientale (Nota a Corte europea diritti dell'uomo, 24 gennaio 2019, Cordella c. Gov. Italia), in Riv. giur. ambiente, 2019, 313

SCARCELLA A., Violato il diritto alla salute e quello ad un ricorso effettivo dei residenti nell'area ad elevato pericolo di inquinamento ambientale dell'Ilva di Taranto, in Cass. pen., 2019, 2296



DI STASI A., Introduzione alla convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, II ed., Wolters-Kluwer-Cedam, Milano-Padova, 2018

SCIARABBA V., La tutela dei diritti fondamentali nella costituzione, nella convenzione europea dei diritti dell'uomo e nella carta dei diritti fondamentali dell'Ue, in www.rivistaacic.it, 2017, fasc. 1

Commentario alla prima parte della convenzione americana dei diritti dell'uomo, a cura di CAPPUCCIO L. e TANZARELLA P., Editoriale scientifica, Napoli, 2017

RANDAZZO A., La tutela dei diritti fondamentali tra cedu e costituzione, Giuffrè, Milano, 2017

ALBENZIO G., La posizione della parte pubblica nel processo dinanzi alla corte europea dei diritti dell'uomo, in *Rass. avv. Stato*, 2014, fasc. 4, 27

FIUMARA O. e ALBENZIO G., I diritti umani nella prospettiva transnazionale - La presenza in giudizio dello stato dinanzi alla corte dei diritti dell'uomo - L'attività pre e post contenziosa per l'attuazione dei principi della convenzione - Il patrocinio dello stato, in *Rass. avv. Stato*, 2009, fasc. 1, 4

ZAGREBELSKY V., Corte, convenzione europea dei diritti dell'uomo e sistema europeo di protezione dei diritti fondamentali, *La corte costituzionale compie cinquant'anni*, *Foro it.*, 2006, V, 353